

CONTRODEDUZIONI AL "PRIMO RAPPORTO" di cui al "Tavolo tecnico sulle MPS-D prodotte dalla Astigiana Riciclati s.r.l." e utilizzate nella discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla ditta Gaia S.p.A. sita in località C.na Boschetto nel Comune di Cerro Tanaro

Facendo seguito all'accesso agli atti inerente l'iter di approfondimento relativo a "*Utilizzo di materiale MPS-D nella discarica di Cerro Tanaro – Problematiche segnalate*" è stata esaminata la documentazione disposta ed in riferimento al "PRIMO RAPPORTO", si relazionano nel seguito del presente documento, alcune controdeduzioni.

Il primo tema delle controdeduzioni riguarda l'impatto odorigeno imputato all'impianto AR S.r.l. relazionato al cap.1 (pag. 3) del "PRIMO RAPPORTO".

La premessa delle argomentazioni trattate nel "PRIMO RAPPORTO" è fondata sulla presenza di "*marcati odori molesti e nauseanti*" imputati all'impianto della Soc. AR S.r.l.. Tale approccio è il medesimo utilizzato nelle sessioni antecedenti l'istituzione del "tavolo tecnico" e di cui si è già data completa comunicazione.

A quanto sopra viene aggiunto che le "*esalazioni maleodoranti accertate dai residenti vicini all'impianto di trattamento e recupero della AR S.r.l. sono risultate suscettibili a quelle che si sono diffuse e percepite dalla discarica di C.na Boschetto*".

In tale ottica preme precisare quanto segue.

Nelle sessioni comunicative precedenti, i cui documenti sono agli atti secondo quanto trasmesso con Prot. 2785 del 10/12/2019 al comune di Cerro Tanaro (AT), la *querelle* odorigena imputata alla Soc. AR S.r.l. è stata precisamente analizzata al fine di definirne la reale sussistenza. Nella fattispecie la Soc. AR S.r.l. si è resa disponibile ad effettuare una specifica campagna odorigena utile per affrontare - in maniera scientifica - l'argomento e trarre eventuali spunti per addivenire a eventuali migliorie tecnologico - gestionali. Il risultato di tali prove (RELAZIONE TECNICA ELA SRL - Campionamento e screening olfattometrico qualitativo su sorgenti odorigene del 18/11/2019), a cui l'Ing. Melidoro ha partecipato - seppur in maniera marginale - è oggettivamente chiaro e brevemente così riassumibile :

- *non ci sono evidenze di concentrazione olfattive persistenti e continuative su recettori considerati sensibili, entrambi i rilievi effettuati in concomitanza alle attività potenzialmente odorigene svolte all'interno dello stabilimento di Astigiana riciclati hanno dato valori di concentrazione inferiore alla soglia di rilevabilità;*
- *non è identificabile una correlazione tra lavorazioni proprie di Astigiana Riciclati ed eventi olfattivi potenzialmente molesti presso recettore sensibili dal momento che tutti i campionamenti sui recettori (risultati inferiori alla soglia di rilevabilità) sono stati condotti durante l'attività di movimentazione e lavorazione delle MPS;*
- *non sono stati osservati durante il campionamento fenomeni di dispersione atmosferica tali da costituire trasporto di emissioni odorigene. Tale condizione di campionamento rispecchia le condizioni di vento medio e i dati desunti dall'andamento del vento rilevato nel 2018 pertanto sono da considerarsi rappresentative;*
- *Osservati i dati meteorologici dell'area sull'anno 2018 non sono riscontrabili condizioni climatiche tali da prevedere fenomeni consistenti di ventilazione atti a favorire l'aerodispersione di eventuali eventi olfattivi molesti presso recettori sensibili distanti dall'area di origine.*

In aggiunta, proprio per spirito collaborativo, è stata svolta - in data 20/11/2019 - una ulteriore specifica campagna finalizzata alla misurazione in sito dei livelli di ammoniaca e idrogeno solforato (potenziali indicatori di processi odorigeni) riscontrando che - anche in riferimento alla salubrità dello specifico luogo di lavoro dell'impianto - i valori limite sono abbondantemente rispettati.

Per contro, resa la massima disponibilità collaborativa alla disamina della presunta problematica odorigena, anche in riferimento alla necessità di riferire l'approccio a metodi standardizzati (D.G.R.13-4554 - *Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno*), evidentemente volutamente non citati e adottati dall'Amministrazione comunale cerrese e dal medesimo Consulente Ing. Melidoro, non è chiaro - ancora oggi ed a distanza di oltre 18 mesi dall'inizio della diatriba "odorigena" - quali siano effettivamente e concretamente le dimostrazioni scientifiche di tale impatto. A tale proposito, era auspicabile, proprio per dar seguito alle volontà collaborative di AR S.r.l., anche ed eventualmente nel corso del Tavolo Tecnico che venissero acquisite tutte le attestazioni di rinvenimento odorigeno, nella fattispecie le schede di rilevamento. Tale raccolta consentirebbe di tracciare quanto solo debolmente asserito con "*esalazioni maleodoranti accertate dai residenti vicini all'impianto*", non avendo per contro mai ricevuto e sottoposto alla disamina pubblica tale documentazione.

Similmente a quanto sopra andrebbe acquisito quanto disponibile per attestare che le "*esalazioni maleodoranti (imputate all'impianto AR S.r.l.) sono risultate suscettibili a quelle che si sono diffuse e percepite dalla discarica di C.na Boschetto*".

Vista la sollevata ampiezza del problema odorigeno, la Soc. AR S.r.l. ha voluto richiedere riscontro - sull'area vasta circostante l'impianto, circa l'eventuale presenza di segnalazioni. A tal riguardo è interessante notare che, come attestato nelle seguenti comunicazioni:

- Presso il territorio amministrativo di Castello di Annone non sono mai state segnalate problematiche odorigene imputabili all'impianto AR;
- Presso il territorio amministrativo di Rocchetta Tanaro non sono mai state segnalate problematiche odorigene imputabili all'impianto AR;
- Presso il territorio comunale di Quattordio sono storicamente segnalate problematiche odorigene imputate alla discarica GAIA di Cerro Tanaro, da epoca anteriore all'avvio delle attività di AR (AR ha iniziato a produrre MPS D dal 2014, mentre le segnalazioni odorigene presso Quattordio sono tracciate dal 2005) e non anche all'impianto di AR.



Comune di CASTELLO DI ANNONE

P.zza Medici del Vascello, 4 - 14034 Castello di Annone (AT)
C.F. 92001530051 P. IVA 00103020053

Tel. 0141 401113 - Fax 0141 401895
e-mail: protocollo@comune.castellodiannone.at.it
pec: castello.di.annone@cert.ruparpiemonte.it
sito internet: www.comune.castellodiannone.at.it

Castello di Annone, lì 25/11/2020

Prot. 5812/2020

Spett.le
A.R. Astigiana Riciclati S.r.l.

OGGETTO : Rendicontazione segnalazioni odorigene

In seguito alla Vostra richiesta del 12/11/2020 , facendo riferimento all'impianto di recupero di rifiuti speciali sito in Castello di Annone, Strada Donna Grigia, 19 , siamo a dichiarare che a questa amministrazione non è giunta alcuna comunicazione da parte di cittadini residenti o domiciliati , relativamente a fenomeni odorigeni , ad eccezione della relazione del 30/04/2019,dell'Ingegnere Francesco Melidoro (Ingegneria Ambientale), a cui risulta Voi abbiate peraltro risposto il 07/05/2019.

Cordialmente.

Il Sindaco

Silvia Ferraris
(Firma autografa omessa ai sensi
Del'art.3, D.Lgs. n.39/93)



COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

Piazza Italia, 1 14030 Rocchetta Tanaro -Asti-

Tel. 0141/644123

Fax 0141/644733

E-mail: protocollo@comune.rocchettatanaro.at.it

Prot. n. 3734
Del 25/11/2020

Spett.le

A.R. Astigiana Riciclati S.r.l.

OGGETTO: Rendicontazione segnalazioni odorigene.

In seguito alla Vostra richiesta del 16/11/2020, facendo riferimento all'impianto di recupero di rifiuti speciali sito in Castello di Annone, Strada Donna Grigia n. 19, siamo a dichiarare che a codesta Amministrazione non è giunta alcuna comunicazione da parte di cittadini residenti o domiciliati, relativamente a fenomeni odorigeni.

Cordialmente.

IL SINDACO
Massimo Fungo





REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO

c.a.p. 15028

c.c.p. 11552155

Partita I.V.A. 00451590061

SERVIZIO TECNICO

tecnico@comune.quattordio.al.it

www.comune.quattordio.al.it

[P.E.C. protocollo@pec.comune.quattordio.al.it](mailto:P.E.C.protocollo@pec.comune.quattordio.al.it)

Via Civalieri, 13
Tel. 0131 773581
Fax 0131 773861

Prot. N. 5525

Spett.le **A.R. srl**

Strada Comunale Donna Grigia, 19

14034 CASTELLO DI ANNONE (AT)

A MEZZO PEC: astigianariciclati srl@legalmail.it

Oggetto: Richiesta di rendicontazione segnalazioni odorigene.
Trasmissione elenco segnalazioni.

Si fa riferimento alla richiesta di codesta società relativa all'oggetto per comunicare che non risultano pervenute, fino alla data odierna, segnalazioni sul territorio di questo Ente relative ad emissioni odorigene riferibili all'impianto di recupero rifiuti speciali ubicato in Strada Comunale Donna Grigia n. 19 a Castello di Annone.

Quanto alla richiesta di comunicazioni di ogni tipo da parte di cittadini residenti nel territorio comunale di Quattordio relative a fenomeni odorigeni potenzialmente riconducibili alla discarica ubicata in località Boschetto in Comune di Cerro Tanaro, si allega un estratto (formato da 6 pagine) del Registro delle Segnalazioni che questo Comune compila dal dicembre dell'anno 2005.

In tale estratto sono riportate le segnalazioni pervenute e gli elementi essenziali (data, protocollo e oggetto) delle comunicazioni intrattenute con i cittadini e con le autorità competenti in merito alle suddette segnalazioni. Nell'elenco allegato sono stati omessi i nominativi dei cittadini o delle ditte, sostituiti dalla locuzione "cittadino" o "cittadini".

Tuttavia qualora codesta società avesse interesse, per le motivazioni consentite dalle norme vigenti in materia di accesso agli atti, ad acquisire i suddetti nominativi, potrà presentare formale e motivata istanza di accesso agli atti e questo Comune, attivata la consultazione dei soggetti controinteressati, fornirà quanto ritenuto compatibile con le citate norme.

Distinti saluti.

Quattordio, 17.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Monti dr Giovanni Battista)

Ufficio Tecnico Comunale
Responsabile del Servizio
Geom. MONTI dr Giovanni Battista
Tel. 0131 773581 – int. 2

	<u>Orario al pubblico</u>
lun., mar., mer. ven.	09.30 – 13.30
gio.	08.30 – 12.30
sab.	08.30 – 12.00

Il secondo tema delle controdeduzioni riguarda le citazioni alla giurisprudenza condotte al cap. 1 (pag. 3) del “PRIMO CONTRIBUTO”.

E' interessante notare che la citata espressione della Sez. VIII, causa C-283/07 tratta un'argomentazione ben più ampia e fuori tema rispetto alla presente, in quanto riferita a "combustibili derivanti da rifiuti", con evidenti singolarità. Per di più la medesima espressione recita testualmente *"un'operazione di recupero può dirsi completa soltanto se ha l'effetto di conferire al materiale in questione le medesime proprietà e caratteristiche di una materia prima e di renderlo utilizzabile nelle stesse condizioni di precauzione rispetto all'ambiente"*. E' evidente che tale condizione debba essere letta in ottica di specifica applicazione, come per altro ben illustrato all'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006 e smi: la citata sentenza si esprime in materia di combustibili da rifiuti e di materiali metallici da fusione i quali si debbono forzatamente riferire ai canoni di impiego specifici. MPS D si impiega - specificatamente - presso impianti di discarica e le caratteristiche identificative si riferiscono a tale specifico impiego con definite precauzioni di rispetto all'ambiente. MPS D, non può essere utilizzata indiscriminatamente, così come in maniera indiscriminata neanche le materie prime (vergini) possono essere utilizzate. Ogni sostanza/prodotto ha un uso specifico e a tale uso è conforme senza alcuna generalizzazione.

Il terzo tema delle controdeduzioni riguarda il “principio di precauzione e di azione preventiva” presumibilmente imputato al titolo autorizzativo di AR S.r.l. citato al cap. 2 (pag. 4) del “PRIMO CONTRIBUTO”.

Senza entrare nel merito delle valutazioni amministrative / tecnico / giuridiche che si trovano alla base dei fondati presupposti di rilascio di un titolo autorizzativo - quale la DD 2666/2016-, non si intende la motivazione dell'appello al succitato principio, soprattutto quando da un uso bieco del medesimo, nessuna attività potrebbe essere legittimamente autorizzata. Per giunta, non si ravvede dove l'aver richiesto ed autorizzato la produzione di un prodotto da recupero destinato ad essere impiegato presso impianti di discarica rispettandone i criteri di ammissibilità, possa far presupporre l'esistenza di rischi potenziali per la salute e per l'ambiente, essendo la medesima produzione condotta in impianto dotato di caratteristiche e localizzazione idonee.

Il quarto tema delle controdeduzioni riguarda la citazione alla Legge 210/2008 condotta al cap. 2 (pag.9) del “PRIMO CONTRIBUTO”.

Non si comprende la coerenza di citazione della legge 210/2008 con le argomentazioni in esame, ancorché il primo titolo autorizzativo della Soc. AR Srl a produrre MPS D – vedasi DD 1504 del 8/04/2014 - è stato rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Infatti, l'art. 184-ter (inserito nel TUA dall'art. 12 D. Lgs. 205/2010) **in vigore all'epoca del rilascio della DD 1504/2014** recitava al c.3 : << omissis>> *nelle more dell'adozione di uno più decreti utili di cui al comma 2 (per definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso") continuano ad applicarsi <<omissis>> e l'art. 9 bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.210.*

Per contro l'Art. 9-bis del D.Lsg. 172/2008 (convertito dalla legge 210/2008) disciplinava nel dettaglio le autorizzazioni "caso per caso in procedura ordinaria" infatti recitando:

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

*a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2⁽¹⁾ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;***

Tale condizione risulta rispettata in quanto la medesima DD 1504/2014 è stata emanata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 previa conduzione di specifico periodo sperimentale in cui è stato possibile definire ed analizzare tutte le condizioni di esercizio dell'impianto, taratura delle operazioni di recupero e definizione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto. Per giunta tale approccio, è risultato del tutto coerente con le successive precisazioni di cui alla nota ministeriale m. 100045/2016.

¹ I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministero dell'Ambiente etc

b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.

Tale condizione è inapplicabile al caso di specie in quanto espressamente relativa alla gestione di specifici rifiuti (quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampati ad aghi) non trattati da AR Srl. Tale assunto viene, per giunta, confermato dal medesimo Ing. Melidoro, nell'indicare che sono le stesse autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni di recupero (nel rispetto dell'art. 6 della UE 2008/98/CE) a definire criteri dettagliati (delle operazioni di recupero).

Inoltre, l'art. 184-ter (sulla “sulla cessazione della qualifica di rifiuto”) **in vigore all'epoca del rilascio della DD 1504/2014** riproduceva quasi⁽²⁾ fedelmente l'art.6 della Direttiva 2008/98). In primo luogo è stato vanificato il presupposto economico del valore di scambio, sostituito dalla condizione dell'esistenza di “un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto”.

In secondo luogo, per aversi un non-rifiuto da rifiuto non è risultato più necessario un suo recupero completo volto a garantire l'uguaglianza dal bene recuperato con la rispettiva materia prima in termini di proprietà, caratteristiche e utilizzabilità nelle stesse condizioni di precauzione rispetto all'ambiente, ma i nuovi non -rifiuti da rifiuti si sono caratterizzati per una propria “unicità”, consistente nel rispetto dei “*requisiti tecnici per gli scopi specifici e [il] rispet[to] della normativa e [de] gli standard esistenti ai prodotti*” in genere, non a quelli propri della materia prima di riferimento.

Inoltre, non si è richiesto più che il requisito della tutela dell'ambiente e della salute nell'utilizzo di siffatte nuove sostanze od oggetti, dovesse presentarsi ad un livello equivalente a quello della rispettiva materia prima, ma che, in “aggregato” con il resto delle esternazioni negative della singola impresa, non vi fossero impatti negativi superiori a quelli ovviamente previsti dalla legge. Inoltre, il comma 2 dell'art. 184-ter ha introdotto, tra le operazioni di recupero utili alla cessazione della qualifica di rifiuto, anche il semplice controllo delle sostanze e degli oggetti “*per verificare se soddisfino i criteri*” dell'EoW.

Non si comprendono pertanto le considerazioni di presunta “illegittimità” rivolte alla DD 1504/2014.

Posto che, un "Tavolo Tecnico" non appare il contesto idoneo per invocare l'illegittimità costituzionale di una legge nazionale, con il mero obiettivo di invocare automaticamente l'illegittimità di una Autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento rifiuti rilasciata, in prima istanza ed oltre tutto prima della legge esaminata, non si ravvede in quale passaggio l'autorizzazione dell'impianto AR S.r.l. non rispetta le condizioni di cui all'art. 6 della direttiva 2008/98/CE e i criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzativi. Non vengono forniti elementi oggettivi di contestazioni.

Inoltre, questo passaggio è assolutamente sconnesso dal resto del ragionamento fin'ora promosso in quanto riconosce - proprio perchè non ve n'è motivo ostativo e di norma - la legittimità di specifici criteri autorizzativi per la definizione della cessazione della qualifica di rifiuto.

In aggiunta, il riferimento alle LG EoW SNPA del 6/02/2020, sebbene citate senza connessione temporale all'argomentazione in oggetto, converge su un'assunzione palesemente deviata dai contenuti e dalla realtà - odierna - dei procedimenti amministrativi.

Infatti, diversamente da quanto assodato - per le vie brevi dall'Ing. Melidoro - la nota di Sintesi per l'approvazione delle LG indica :

La legge 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha modificato l'articolo 184 ter del d.lgs n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

² Il testo nazionale di recepimento (“ un rifiuto cessa di essere tale, quando è sottoposto ad un'operazioni d i recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo”) si differenzia da modello comunitario (“taluni rifiuti specifici cessano di essere tali...quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio”), sia per la portata più ampia e generale, aprendo la disciplina ad ogni tipologia di rifiuto, sia per la necessità di concludere le operazioni di recupero per aversi la fine del rifiuto, dove invece la regola comunitaria sembrerebbe limitarsi a richiedere la mera sottoposizione a tali operazioni e non la loro ultimazione, sia, infine, per la volontà di includere tra le attività di recupero anche il semplice controllo dei rifiuti “per verificare se soddisfano i criteri” di qualificazione (comma 2 dell'art. 184-ter).

La nuova formulazione dell'articolo 184 ter attribuisce alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, la possibilità di definire, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-ter, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto.

E' interessante notare che:

- a) il medesimo SNPA cita ed elabora una specifica LG basata sulla legge n. 128/2019: va da sè che le teorie di illegittimità costituzionale della medesima legge - citate dall'Ing. Melidoro - non trovano alcun riscontro nell'intero e assunto lavoro compiuto dal SNPA;
- b) viene ribadita nuovamente la possibilità di definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto : va da sè che - ancor più oggi - i criteri di EoW definiti per l'impianto AR S.r.l., nella loro singolarità e lungimiranza, siano ammissibili.

Ma v'è di più in quanto - diversamente da quanto indicato dall'Ing. Melidoro - le medesime LG dedicano addirittura un intero Capitolo (n.4) ai Criteri Condivisi per l'attività di supporto tecnico delle agenzie (ARPA) in fase istruttoria del rilascio dell'autorizzazione, andando a definire per ogni punto definito dall'art. 184-ter gli elementi (argomenti da trattare) da includere nell'istruttoria tecnica per addivenire alla definizione degli specifici criteri EoW. Senza entrare nel merito di tali argomentazioni, è interessante notare che tra i criteri a cui è possibile riferirsi per attestare - in aggiunta a tutto quanto ulteriormente definito dall'art. 184-ter - vi sono ad esempio le Norme tecniche di prodotto Internazionali riconosciute dall'UE, Norme Tecniche di prodotto europee/nazionali, Normative Nazionali specifiche o di altri Stati membri, Criteri EoW nazionali, Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti, **Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).**

Il quinto tema delle controdeduzioni riguarda la citazione al registro di lavorazione (della ditta AR S.r.l.) condotta al cap. 3 (pag.14) del “PRIMO CONTRIBUTO”.

Il registro di lavorazione - tutt'oggi mantenuto, compilato e parte integrante del SGQA - rappresenta uno strumento operativo che consente di tracciare ogni lotto di produzione in maniera estremamente dettagliata.

Il sesto tema delle controdeduzioni riguarda la citazione ad un presunto carattere di “creatività / fai da te” imputato al titolo autorizzativo di AR Srl condotta al cap. 3 (pag.16) del “PRIMO CONTRIBUTO”.

Per ovviare alle citate singolarità inerenti le congiunzioni, sono state appositamente allegate all' A.I.A. le Tabelle esplicative di cui all'All. IV alla DD 2666/2016 e s.m.i..

Non si ravvede alcuna anomalia nell'assumere che un gestore di discarica (così come il gestore di una cementeria, di un laterificio, di un impianto industriale generico) indichi per specifiche esigenze operative alcune specifiche caratteristiche "prestazionali" per un prodotto da recupero. Infatti, la variabilità congenita di ogni filiera industriale - a cui può essere abbinata la coltivazione di una discarica per esempio per la variabilità fisico-tecnica dei rifiuti abbancati - può richiedere specifiche che esulano da standard tecnici.

Le norme tecniche di prodotto sono ampiamente dotate di categorie merceologiche che ratificano tale concetto, proprio per consentire, per lo specifico impiego il massimo grado di adattabilità e conformità di prodotto.

Ciò non significa che ogni gestore di discarica può definire quali siano le specifiche caratteristiche prestazionali che devono avere i materiali prodotti da AR S.r.l., bensì significa che se un gestore di discarica di categoria ben individuata (visto che MPS D rispetta i limiti della Tab. 5 D.Lgs. 27/09/2010 riferita alle sole discariche per rifiuti NP) evidenzia la necessità di disporre di un prodotto da recupero con specifiche caratteristiche "prestazionali" (fuso granulometrico, D_{max} , d_{50} etc) AR S.r.l. può valutare la fattibilità di produrre una EoW che rispetta tali caratteristiche "prestazionali", senza che ciò denoti particolari aspetti di "creatività" o di "hobbistica", ma semplicemente di confezionare un EoW come richiesto dal mercato.

Si rimanda alle considerazioni precedenti confermando che non trattasi di "discrezionalità" bensì di eventuale adattamento a specifiche esigenze "prestazionali" dell'utilizzatore.

Il settimo tema delle controdeduzioni riguarda la citazione agli standard di eco-compatibilità condotta al cap.3 (pag.25) del “PRIMO CONTRIBUTO”.

Si ricorda che, come enunciato nelle Tab. di cui all'All. IV alla DD 2666/2016 e smi, il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 5/02/98 (test di cessione) è assegnato - tra i vari criteri di EoW - solo per i prodotti da recupero destinati ad essere impiegati a contatto con il "suolo", conformemente agli standard di eco-compatibilità.

Per contro MPS D, destinato ad essere impiegato presso un ambiente confinato dal "suolo", ovvero sul corpo dei rifiuti abbancati a discarica, può anche NON rispettare i limiti di cui all'All. 3 del DM 5/02/98 (test di cessione), mentre dovrà in ogni caso rispettare i limiti di cui alla Tab. 5 del D.Lgs. 27/09/2010 in quanto criterio basale per l'ammissibilità nell'ambiente confinato della discarica stessa. Similmente a MPS D, anche i prodotti destinati alla linea cementifici, linea gessi, confezionabili da AR S.r.l. non debbono rispettare i limiti di cui all'All. 3 al DM 5/02/98, in quanto i medesimi prodotti non saranno impiegati a contatto con il "suolo".

Infine, come ampiamente argomentato dalla giurisprudenza consolidata in materia, il DM 5/02/98 si riferisce, nella sua completezza alle procedure di recupero cosiddette "semplificate" ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per contro, le autorizzazioni rilasciate in regime di procedura ordinaria ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ed in regime di A.I.A. ai sensi degli art. 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono individuare specifici criteri "caso per caso" di EoW - in accordo con dettami dell'art. 184-ter - anche in deroga a quanto stabilito dal DM 5/02/98.

Ne sono un esempio le autorizzazioni che legittimano la produzione di aggregati riciclati EoW in conformità alle norme di prodotto UNI EN 13242 o UNI EN 13285 o UNI EN 12620 o UNI EN 13043 senza alcun riferimento ai limiti di cui all'All. 3 al DM 5/02/98 (linee per calcestruzzo, conglomerati bituminosi etc), la produzione di additivi per il confezionamento di cementi in conformità alla norme di prodotto UNI 197-1, senza alcun riferimento ai limiti di cui all'All. 3 al DM 5/02/98, la produzione di combustibili, etc.

In tale ottica, tra l'altro, le medesime LG del SNPA identificano una serie di "diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto" con una serie di opzioni (a cui si riferiscono diversi livelli di attenzione di valutazione in fase istruttoria):

"Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie e/o dei prodotti ottenuti",

oppure

"Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa"

oppure

"Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso"

oppure

"Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra"

oppure

"Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o prodotti"

oppure

*"Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali" **evidenziando la possibilità di produrre ed utilizzare materia prima/ prodotto con caratteristiche tecniche e ambientali diverse rispetto a quelle contemplate con le norme tecniche di cui ai DM 5/02/98 etc***

oppure

" Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche della materie prime/prodotti ottenuti)" oppure "Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici ed

ambientali riconosciuti, oppure Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Vedasi attività sperimentali.

Da quanto sopra emerge sostanzialmente che la citata norma di riferimento (DM 5/02/98) rappresenta, sì uno standard - certamente vincolante per le 200 procedure di recupero autorizzate e gestite in cosiddetta procedura "semplificata" ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006 e smi, - ma con evidenti spazi di "deroga" per tutte quelle attività di recupero che dopo ben oltre 22 anni consentono oggi - con procedure di recupero autorizzate e gestite in cosiddetta procedura "ordinaria" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi - di convergere in maniera tangibile, concreta ed al passo con i tempi, ad una solida visione della green economy.

L'ottavo tema delle controdeduzioni riguarda la citazione al "contributo provinciale" condotta al cap.4 (pag.27) del "PRIMO CONTRIBUTO".

Il "contributo" è stato richiesto dalla medesima AR S.r.l. alla Provincia di Asti - Direzione Ambiente al fine di poter disporre di una documentazione estremamente concentrata e semplicemente utile per porre fine alle perpetuate richieste di informazioni da parte del medesimo Ing. Melidoro circa i criteri di EoW assegnati al MPS D. Anche i medesimi amministratori locali cerresi, avevano invitato l'AR S.r.l. a richiedere "una lettera della Provincia" che consentisse, in maniera pragmatica, di analizzare la questione sollevata dal consulente storico comunale.

Ma anche sul "contributo" provinciale vengono sollevate contestazioni nonostante :

- 1) non si ravvedano e non sono nemmeno indicati i motivi per cui i criteri di cessazione della qualifica di rifiuti autorizzati sono in contrasto con quelli comunitari;
- 2) non si ravvedano mancate corrispondenze delle procedure, prescrizioni e caratteristiche tra quanto dettagliatamente riportato nelle integrali documentazioni autorizzative rispetto a quanto "brevemente " descritto - per espressa richiesta - nel contributo.

Inoltre, si precisa che nel "contributo provinciale" non viene citato il modo/maniera della fase di omogeneizzazione con rifiuti da costruzione e demolizione e PDR decadenti, proprio perchè il medesimo Allegato II (già in definizione dei complessi argomenti della versione integrale dell'A.I.A.) riporta testualmente :

Processo di recupero		R13 / R5 - Attività di miscelazione
		e/o frantumazione ed
		omogeneizzazione con rifiuti da
		C&D (cod 17) e PDR decadenti

evidenziando che il "processo di recupero" può consistere :

a1) nell'attività di miscelazione e (coniunzione copulativa cioè che prevede il collegamento dei due elementi pre e post cioè che prevede la presenza/attuazione di entrambe le attività) frantumazione ed omogeneizzazione con rifiuti da C&D e PDR decadenti

a2) nell'attività di miscelazione o (coniunzione disgiuntiva cioè che prevede la separazione dei due elementi pre e post, cioè che ammette la presenza di una o dell'altra attività) frantumazione ed omogeneizzazione con rifiuti da C&D e PDR decadenti ammettendo, pertanto, disgiuntamente

a2)sub1: l'attività di pura miscelazione (brevemente descritta nel contributo)

a2)sub2: l'attività di miscelazione e frantumazione ed omogeneizzazione con rifiuti da C&D e PDR decadenti.

Pertanto, il medesimo contributo, nella sua ermeticità descrive correttamente quanto autorizzato ammettendo sia l'ipotesi a1) sia l'ipotesi a2) con relativi sub 1) e sub 2).

Il nono tema delle controdeduzioni riguarda alcune citazioni al concetto di eco-compatibilità e di "caratteristiche chimiche di pericolo" condotte al cap.4 (pag.28) del "PRIMO CONTRIBUTO".

Sull'assenza di fondatezza circa la ineludibile necessità che una EoW debba rispettare i limiti di cui all'All. 3 del DM 5/02/98 e smi, si rimanda a quanto già ampiamente indicato nei precedenti passaggi.

Non si entra nel merito del significato di "*caratteristiche chimiche di pericolo*" ancorché abbinato al test di cessione di materia prime seconde non legate, in quanto trattasi di argomentazioni totalmente disconnesse. Tanto è vero che la medesima Sentenza TAR Veneto citata riferisce il tema del EoW a tutti i requisiti previsti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, oltre a quello della sua idoneità a non arrecare pregiudizio all'ambiente.

Ora, si è già data ampia argomentazione del rispetto da parte di MPS D circa i criteri stabiliti dall'art. 184-ter (e la sede del Tavolo Tecnico invocato non è assolutamente pertinente per argomentare ulteriori considerazioni), per giunta non si ravvede ove MPS D possa arrecare pregiudizi all'ambiente essendo confezionato presso impianto autorizzato ed utilizzato presso siti in cui i medesimi criteri di ammissibilità vengono rispettati.

Il decimo tema delle controdeduzioni riguarda le citazioni al concetto di “congruità del prezzo” condotte al cap.4 (pag. 29) del “PRIMO CONTRIBUTO”.

Il riferimento al **prezzo** ed al valore degli **aggregati riciclati** in funzione di quanto riportato dalla Circ.5205/2005 è evidentemente anacronistico se si conduce un'analisi normativa che comprende anche le più recenti assunzioni.

Infatti, proprio mediante l'abrogazione dell'articolo 181-bis⁽³⁾ del D.Lgs. 152/2006 e smi (Materie, sostanze e prodotti secondari) e introduzione dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006⁽⁴⁾, la nuova disposizione ha eliminato il precedente requisito richiedente che il prodotto da recupero avesse "*un effettivo valore economico di scambio sul mercato*". Ovvero, con l'art. 184-ter (che riproduce fedelmente l'art. 6 della direttiva 2008/98) in primo luogo viene meno il presupposto economico del valore di scambio, sostituito dalla condizione dell'"*esistenza di un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto*".

Come riconosciuto dalla Suprema Corte “il requisito del valore economico, richiesto per la cessazione della qualifica di rifiuto dall'abrogato art. 181-bis, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 per le materie, sostanze e prodotti da recupero non è più previsto dall'art. 184-ter che tra le condizioni necessarie per la cessazione della indicata qualità richiede solo che vi sia un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto (Vedasi a tal riguardo la Cass. Pen. 25/05/2011 n. 24427, in Foro it., 2012, II, c.104).

Tale asserimento viene confermato da molteplici precisazioni reperibili in letteratura/giurisprudenza :

Avv. Paola Ficco – *End of Waste : l'esistenza di un mercato (in luogo dell'effettivo valore di scambio) amplia la sfera di applicabilità della norma : La Corte di Cassazione, sez. III penale, con sentenza 24427 del 4 luglio 2011 ha affermato che a seguito di un'operazione di recupero, un rifiuto per cessare di essere tale, non deve possedere un intrinseco “valore economico” ma in base all'articolo 184-ter Dlgs 152/2006 è sufficiente che tale rifiuto abbia un proprio mercato o sia comunque oggetto di una specifica domanda da parte degli operatori economici. Nella fattispecie, si trattava di ritagli di tessuti che rivestivano un “valore economico nullo o comunque irrisorio”. Sulla scorta di tale principio di diritto fornito dal Giudice di legittimità si ritiene che per l'esistenza dell'End of Waste non sia necessario l'intrinseco valore economico essendo sufficiente che esista un mercato o una domanda per quella specifica materia o sostanza (e ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni previste dalla disciplina di riferimento). Secondo la Corte, la nuova norma adotta un parametro di classificazione innovativo il quale, rispetto alla previgente nozione di materia prima secondaria, ne amplia la sfera di applicabilità.*

Sostituto Procuratore Pasquale Fimiani : *L'End of waste e le due tipologie di “criteri” :*

<<omissis>> *Per quanto concerne l'evoluzione tra le due norme, va detto che, sicuramente, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 184-ter ha un tenore innovativo rispetto all'articolo 181-bis, non richiedendosi più, come per le Mps, un effettivo valore economico di scambio sul mercato, ma soltanto che esista “un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto”.*

<<omissis>> *Il principio di diritto che va, allora, affermato è che i materiali oggetto di operazioni di recupero, se conformi alle norme tecniche (transitorie o definitive), possono essere considerati, all'esito di tali operazioni, non più rifiuti, ma prodotti, anche se privi di valore economico sul mercato interno, purché risultino destinati ad un mercato esterno (anche non comunitario, come nella fattispecie) che abbia interesse ad utilizzarlo come merce e ciò a prescindere dal prezzo e da considerazioni circa il valore economico. Tale interesse, però, non significa necessità che, fin dal momento della produzione vi sia la domanda di un operatore economico concernente in modo specifico il materiale prodotto, essendo sufficiente che esista un mercato disposto a riceverlo. Tale circostanza, peraltro, deve fondarsi su elementi concreti, quali pregresse operazioni, anche svolte da altri operatori, ovvero la disponibilità manifestata da terzi, o da indagini di mercato; l'onere della prova incombe sul recuperatore-produttore, il quale, ricorrendo tali condizioni, non deve cedere immediatamente a terzi quanto prodotto per consolidare i criteri dell'Eow, ma, essendosi questi ormai pienamente manifestati, può anche trattenerlo (come qualsiasi merce) in attesa della successiva collocazione sul mercato.*

³ introdotto con D.Lgs. 4/2008

⁴ introdotto con D.Lgs. 205/2010

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^a, 15 aprile 2014 (C.C. 20/02/2014), Sentenza n. 16423 - RIFIUTI – Operazione di recupero – Cessazione della qualifica di rifiuto – Rifiuti cd. «end of waste» – Disciplina vigente – Artt. 184-ter, 256, c.1, lett.a) e 259, d.lgs. n.152/2006 – D.lgs. n. 205/2010.

Affinché un rifiuto cessi di esser tale è necessario che sia sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i seguenti criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) la sostanza o l'oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici; 2) sussista un mercato e una domanda del materiale recuperato; 3) la sostanza o l'oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Le evidenti novità rispetto alla precedente definizione consistono: 1) nella modifica della terminologia, non esistendo più le «materie prime secondarie» ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti (cd. «end of waste»); 2) nella sufficienza della sola esistenza di un mercato e di una domanda per il prodotto, non essendo più ritenuto necessario anche il valore economico del prodotto; 3) nel fatto che l'operazione di recupero può consistere nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. Non è venuta meno, però, la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 205/2010, infatti, la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato è interessante effettuare anche alcune considerazioni inerenti diverse citazioni condotte nell'Allegato al "PRIMO CONTRIBUTO", di fatto riconducibile all'articolo di Mauro Sanna (pubblicato in lexambiente.it del 17/04/2020) in cui, diversamente da quanto fin'ora analizzato in materia, tra le prescrizioni che garantiscono l'esistenza di un mercato o di una domanda per la sostanza od oggetto recuperati viene enunciato (oltre al 1) mercato attuale della materia prima destinata ad essere sostituita dalla sostanza recuperata , 2) documentazione che attesta un mercato per l'utilizzo specifico della sostanza recuperata, 3) accordi, contratti commerciali con gli utilizzatori finali, e ordini ecc., relativi alla sostanza recuperata che dimostrano l'esistenza di un mercato per la sostanza recuperata, 4) tempistiche massime di stoccaggio del materiale recuperato basate sulle potenziali fluttuazioni di mercato, 5) modalità di stoccaggio per il materiale recuperato pronto per la vendita) anche 6) prezzo di vendita del materiale recuperato attestato dalla camera di Commercio e 7) fideiussione prevista per la riparazione di effetti negativi e danni derivanti dall'uso dell'EoW, in funzione della quantità e delle tipologie del materiale di cui è previsto il recupero.

In riferimento ai punti citati da 1 a 5 è presto dimostrata la rispondenza del mercato di MPS D, così come tracciato nelle presenti controdeduzioni, nelle documentazioni progettuali agli atti e nei dossier operativi di impianto (PMC etc).

In riferimento al punto 6, invece, preme evidenziare che è concreta l'istituzione di una *Borsa Telematica del Recupero (BRT)* ovvero un servizio che le Camere di Commercio Italiane hanno messo a disposizione delle aziende fin dal 1999, allo scopo di favorire la crescita del mercato del recupero, con l'obiettivo di promuovere l'incontro della domanda e dell'offerta di materiali recuperabili e delle attività e operazioni di gestione dei rifiuti, in conformità alla normativa vigente; ma venendo ad oggi, analizzando le sezioni dedicate a tale tema, nei siti internet delle CCIAA, è interessante notare che il servizio si prefigge di fornire (<http://www.vc.camcom.gov.it/>) i seguenti dettagli:

Codice identificativo del materiale e note di specifica attività di provenienza;

*Elementi commerciali: quantità, **prezzo (anche negativo)**, margini di variazione del prezzo, aree territoriali di interesse;*

Modalità di scambio: resa, periodicità, imballaggio, luogo di destino/deposito;

Qualità: stato fisico, rispondenza a norme qualitative standard, data e tipo analisi disponibili.

Tuttavia la sezione operativa del servizio (<http://www.borsadelrecupero.it>) evidenzia che " *a seguito della notevole evoluzione di questa materia ed in attesa di una precisa definizione delle modalità di attuazione del D.Lgs. 205/2010, Ecocerved, ha sospeso il servizio della Borsa Telematica del Recupero*": il D.Lgs. 205/2010 è proprio lo strumento legislativo con cui è stato introdotto l'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, con cui è stato abrogato l'art. 181-bis e con cui, come già ampiamente trattato sopra, il requisito del valore economico, richiesto per la cessazione della qualifica di rifiuto è stato sostituito dal requisito dell'esistenza del mercato, evidentemente disconnesso dal prezzo, che comunque la medesima BRT aveva già stimato poter essere positivo o negativo.

Pertanto il concetto di "*congruità del prezzo*" è abbondantemente superato. Inoltre, laddove il mercato lo consente è consolidato che la fornitura di prodotti da recupero sia accompagnata dal riconoscimento di una dote/prezzo negativo da

parte della persona giuridica che concretizza il processo di recupero nei confronti dell'utilizzatore finale del prodotto stesso, ma questo non inficia sul concetto di EoW.

Infine, il requisito (7) - relativo alla polizza fideiussoria da istituirsi per la riparazione di effetti negativi e danni derivanti dall'uso di EoW - non risulta tracciato in alcun strumento normativo analizzato.

L'undicesimo tema delle controdeduzioni riguarda le citazioni ai criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti condotte al cap.4 (pag. 30) del "PRIMO CONTRIBUTO".

La procedura citata, alla luce dei disposti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., corrisponde a quanto effettua AR S.r.l., stando all'ammissibilità in impianto di soli rifiuti speciali NON pericolosi (vedi criteri di ammissibilità), stando le operazioni autorizzate di recupero di miscelazione e/o frantumazione ed omogeneizzazione, stando i protocolli di controllo su lotti tracciati con registro e stando quindi la capacità di trasformare rifiuti altrimenti destinati ad occupare spazi in discarica in prodotti da recupero (MPS D) che, con specifiche caratteristiche prestazionali, soddisfano le esigenze di copertura giornaliera dei rifiuti abbancati (minimizzando l'uso di materie prime vergini o prodotti da recupero più pregiati) il tutto rispettando i criteri sito specifici di ammissibilità in discarica con riferimento alla Tab. 5 del D.Lgs. 27/09/2010 (ora D.Lgs. 121/2020).

Preme precisare infine che l'impianto di AR S.r.l., nella sua complessità amministrativa, tecnologica ed aziendale non può essere ricondotto ad un *"semplice tratto di penna"* in quanto è palesemente dimostrabile che i rifiuti trattati (diversamente destinati allo smaltimento in discarica) acquisiscono un funzione di complementarità fisico-chimica nel mix design di MPS D e divengono quindi utili per gli utilizzatori finali: il mercato lo dimostra.

Il dodicesimo tema delle controdeduzioni riguarda le citazioni al qualunque dei rifiuti ammessi in AR Srl condotte al cap.4 (pag. 31) del "PRIMO CONTRIBUTO".

AR S.r.l. è autorizzata a trattare e recuperare non "qualunque" tipologia di rifiuto non pericoloso, ma una ristretta cerchia di rifiuti (di derivazione non biologica) che - non in maniera casuale - attraverso una specifica procedura di omologa e di taratura del mix design contribuiscono in maniera complementare al raggiungimento degli standard di prodotto ovvero le caratteristiche prestazionali previste per coerenza normativa dalla Circ. 5205/2005.

Il tredicesimo tema delle controdeduzioni riguarda le citazioni all'art. 184-ter del TUA condotte al cap.4 (pag. 31) del "PRIMO CONTRIBUTO".

Si ricorda che l'art. 184-ter nelle sue diverse formulazioni ha comunque sempre previsto, tra i criteri di EoW, il seguente :

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; in tale definizione non si ravvede l'esclusione all'utilizzo per la "realizzazione di coperture o opere di ingegneria presso i siti di discarica"

Al di fuori del contributo dell'Ing. Melidoro, non si sono recuperate fonti giuridiche in cui viene espresso che l'EoW *"può essere invocata allorquando (una sostanza o un oggetto da recupero) possieda il solo ed unico requisito : che quando recuperato possa avere comunque un qualsiasi tipo di utilizzo. Senza vincoli."* Assurdo sarebbe se così fosse, perchè ogni scopo specifico per cui è previsto l'impiego di una EoW (vedi lett. a) art. 184-ter) impone congenitamente requisiti chimico/fisici/mineralogici/prestazionali/resistivi diversi e non sarebbe ipotizzabile un unico prodotto da recupero ovunque utilizzabile senza vincoli.

Infatti, la citata Sentenza TAR VENETO ribadisce il concetto sopra esposto e siccome è ritenibile che MPS D non arrechi pregiudizi all'ambiente non se ne ravvede il riferimento logico al tema esaminato.

Il quattordicesimo tema delle controdeduzioni riguarda le citazioni circa l'illegittimità della DD 2666/2016 condotte al cap.4 (pag. 34) del "PRIMO CONTRIBUTO".

L'art. 184-ter c.3 del D.Lgs.152/2006 (comma così sostituito dall'art. 14-bis, comma 2, legge n. 128 del 2019) recita :

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di

operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso ;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

E' interessante notare che l'art. 184-ter citato si riferisce alle fasi di **rilascio o rinnovo** (fasi non pertinenti all'attuale condizione di validità dell'autorizzazione di AR Srl) di autorizzazioni all'esercizio di impianti trattamento rifiuti, tuttavia precisando che saranno gli stessi procedimenti autorizzatori a definire (in assenza di Decreti specifici) i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto sulla base di quanto indicato alle lett. a)-e) elencate. Viene evidentemente contraddetta la "teoria" dell'Ing. Melidoro secondo la quale l'EoW "può essere invocata allorquando (una sostanza o un oggetto da recupero) possessa il solo ed unico requisito : che quando recuperato possa avere comunque un qualsiasi tipo di utilizzo. Senza vincoli, e viene ulteriormente precisato che l'applicazione pedestre del DM 5/02/98 è da riferirsi alle sole procedure semplificate e non anche necessariamente - come evidenziato dalle medesime LG SNPA- alle procedure ordinarie.

Ma v'è di più in quanto sulle autorizzazioni in essere (vedi la DD 2666/2016 e smi), proprio per sanare una potenziale lacuna normativa, il medesimo comma 8 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 recita :

Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste.

Si rimanda alle opportune sedi e tempistiche di riesame dell'autorizzazione di AR S.r.l. per le opportune disamine di dettaglio, facendo comunque presente che i requisiti previsti dall'art. 184-ter di cui alle lett.a),b),c), d) comma 1 e alle lett. a),b),c),d), e) comma 3, sono rispettate.

Senza entrare nel merito delle scelte che potrà fare la Provincia di Asti, si ritiene che la check-list indicata - pur non avendo alcuna validità legale/normativa -, sia abbondantemente argomentata e nei minimi dettagli tracciata/tracciabile mediante l'operato di AR S.r.l., tranne nei passaggi in cui si presenta evidentemente in contrasto con gli strumenti legali/normativi vigenti.

Infine, anche il documento citato - sebbene per la sola linea rifiuti da C&D - del Dip. ICEA, UNI Padova - pur non avendo alcuna validità legale/normativa rappresenta un interessante spunto di ragionamento : infatti, diversamente da quanto esaltato nel contributo dell'Ing. Melidoro, la funzionalità dell'all. 3 al DM 5/02/98 viene minimizzata e stravolta, laddove se ne propongono evidenti incrementi dei limiti e - in caso di difformità - la "sostituzione" con test (relativi alle condizioni di eco-tossicità) più rappresentatività per attestare la compatibilità delle EoW. Test, tra l'altro, già condotti in via del tutto volontaria per MPS D.

Il quindicesimo tema delle controdeduzioni riguarda le proposte tecnico-operative condotte al cap.5 (pag. 35) del “PRIMO CONTRIBUTO”.

E' interessante notare che a tutt'oggi, non sono chiare ed ancor meno motivate le condizioni/motivazioni⁽⁵⁾ che hanno indotto l'amministrazione comunale cerrese a conferire un incarico professionale all'ing. Melidoro, finalizzato ad inoltrare proposte tecnico-operative riferite all'impianto AR S.r.l.⁽⁶⁾ (a completo scavalco di Enti o Organi preposti al controllo), e che – stando la centralità del tema odorigeno – non sono fornite dimostranze scientifiche sulla reale esistenza o pertinenza di tale tema all'impianto AR S.r.l..

Tra l'altro, le “proposte” sono più che altro “richieste” (vedi lett. a), b), c)) di documentazione - già agli atti – che se fornite, similmente ai precedenti passaggi, saranno (presumibilmente) il presupposto per altre contestazioni.

Invero, per quanto proposto alla lett. d) preme precisare che AR S.r.l. tratta rifiuti delle depurazione acque industriali **e NON di trattamento biologico.** AR S.r.l. effettua già uno screening sul valore (DOC) sui rifiuti in ingresso discriminando rifiuti potenzialmente odorigeni, non ammettendoli in impianto.

Infine, si ricorda che AR S.r.l. è autorizzata a produrre MPS D conforme ai limiti indicati dalla Tab. 5 del D.Lgs. 27/09/2010 (ora D.Lgs. 121/2020) che indica un valore massimo di DOC = 100 mg/l. Pertanto, il valore di 95 mg/l evidenziato è conforme ai limiti autorizzativi (essendo 95<100).

Il limite di DOC = 80 mg/l è appunto relativo all'accettabilità di **rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti NP, ma AR S.r.l. non confeziona rifiuti pericolosi stabili non reattivi.**

CONCLUSIONI

Il “PRIMO CONTRIBUTO” sopra commentato segue una numerosa e copiosa serie di documentazioni e richieste di informazioni - sempre celermente assoltte - dedite ad additare l'operato *in primis* ed il titolo autorizzativo in ultimo dell'impianto AR S.r.l. e denota una inequivocabile vocazione alla contestazione profonda di ogni singolo aspetto da parte dell'Ing. Melidoro, senza tuttavia sviluppare dimostranze scientifiche di supporto. Tale *modus operandi* assume verosimilmente il carattere di accanimento, soprattutto se si rileva che l'ing. Melidoro è consulente dell'amministrazione comunale di Cerro Tanaro da data antecedente all'inizio delle forniture di MPS D da parte di AR S.r.l. verso GAIA S.p.A. e, per contro, negli anni di fornitura 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 di MPS D nessuna contestazione è mai stata sollevata nè dall'esercente della discarica (GAIA S.p.A.) nè dal medesimo consulente Ing. Melidoro, sebbene il prodotto MPS D sia sempre e continuamente stato fornito con caratteristiche equivalenti alle attuali ed oggetto di contestazione.

Ovvero se MPS D, negli anni dal 2014 al 2019, fosse stato fornito a GAIA S.p.A. con evidenti problematiche odorigene, per quale motivo tali problematiche vengono sollevate solo ora? Si ricorda che l'oggetto della consulenza dell'Ing. Melidoro vs il Comune di Cerro Tanaro è oltre che “storica” anche molto “articolata”, pertanto se MPS D negli anni fosse stata caratterizzata da odori nauseabondi, difformità etc, l'ing. Melidoro avrebbe potuto non notarlo?

AR S.r.l. è un'azienda che adotta un sistema di gestione Qualità e Ambiente ai sensi delle UNI 9001 - 14001, immette sul mercato prodotti marcati CE, aderisce a Protocolli volontari per la tracciabilità degli standard operativi, collabora con aziende leader di livello nazionale attive del settore.

AR S.r.l. adotta un sistema organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2007, ha recentemente ottenuto un brevetto Ministeriale per la prossima commercializzazione di EoW ed è quotidianamente attenta e sensibile alle tematiche di natura ambientale.

AR S.r.l. è soggetta a controlli degli organi preposti (ARPA, NOE) ed auditor esterni.

Il “PRIMO CONTRIBUTO” commentato sminuisce l'operato di tutti, indistintamente, senza sviluppare dimostranze scientifiche di supporto.

L'analisi normativa condotta nel contributo è certamente di dubbia validità:

⁵ A tal riguardo è interessante notare che, con argomentazioni ancor più ampie, la “Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte” con Deliberazione n. 77/2020/SRCPIE/VSGO e Deliberazione n. 79/2020/SRCPIE/REG ha analizzato – evidenziando presupposti di illegittimità - il conferimento dell'incarico comunale all'Ing. Melidoro per il monitoraggio della coltivazione della discarica GAIA ed il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca, o consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, ex art. 3, comma 57 della L. n.244/2007.

⁶ operativo su territorio amministrativo di Castello di Annone

- in primo luogo per le competenze : può un consulente di formazione "tecnica" snocciolare leggi, norme (nazionali ed europee) invocandone talvolta l'illegittimità costituzionale, sentenze e spingersi a fare personali interpretazioni del tipo (l'EoW "*può essere invocata allorquando (una sostanza o un oggetto da recupero) possiede il solo ed unico requisito : che quando recuperato possa avere comunque un qualsiasi tipo di utilizzo. Senza vincoli.*") ?

- in secondo luogo per i contenuti : proprio per quanto sopra evidenziato, si denotano formali carenze di citazione dovute ad una parziale ricostruzione delle norme di settore, senza tener conto delle documentazioni progettuali, delle valutazioni di istruttoria, dei pareri, ma solamente ed esclusivamente ponendo attenzioni alle congiunzioni riportate nei titoli autorizzativi. Mancano tutte le considerazioni di dettaglio per attestare l'invocata difformità ai criteri di EoW.

L'occasione è stata comunque utile per analizzare in maniera "alternativa" alle comuni sedi amministrative, il complesso assetto autorizzativo dell'AR S.r.l., dalla sua nascita ad oggi e riscontrando quanto segue :

- la norma ambientale in tema di EoW negli ultimi anni ha certamente subito innumerevoli modificazioni, oltre che alcuni temporanei minaggi (vedi Sentenza "Contarina") successivamente, seppur tardivamente, sanati;
- dal 2010 (introduzione dell'art. 184-ter nella sua originaria versione) ad oggi la norma ambientale in tema di EoW ha certamente segnato, nella sua complessità, una scia di conformità interpretative che ben si scostano da quanto contestato nel "PRIMO CONTRIBUTO" commentato; per giunta, nell'ultima versione dell'art. 184-ter (probabilmente grazie al lungo periodo che ne ha contribuito alla dettagliata revisione sino a giungere alla stesura ed approvazione definitiva) viene dato ampio spazio a tutte le casistiche - stando la complessità dell'argomentazioni e delle realtà operativa; ne è un esempio la definizione delle condizioni riservate alle autorizzazioni in essere all'entrata in vigore, alle autorizzazioni rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore ma soggette ai decreti EoW, alle nuove autorizzazioni che saranno approvate etc;
- le LG SNPA 23/2020 rappresentano un fondamentale strumento di lettura interpretativa della norma in quanto vengono forniti spunti di dettaglio tecnici ed amministrativi utili per la disamina accurata di un complesso sistema di definizione della cessazione di qualifica di rifiuto;
- tutto quanto sopra, non suggerisce altro che l'intenzione del medesimo legislatore di voler adattare il sistema normativo ed autorizzativo realmente ad ogni singolo "caso" del sistema "caso per caso", senza giungere ad una forzata standardizzazione dei medesimi criteri, soprattutto in un settore ove è l'innovazione costante a fare la differenza per una reale proiezione del sistema industriali verso gli obiettivi comunitari della green economy.

Per contro, l'asserito "PRIMO CONTRIBUTO" dell'Ing. Melidoro, falcia a zero tutti i suddetti organici ragionamenti, minimizzando il tutto al solo rispetto del test di cessione All. 3 DM 5/02/98.


In maniera ermetica è interessante notare che la diatriba "comune di Cerro Tanaro/Ing. Melidoro vs AR S.r.l.", nasce con il tema segnalazioni odorigene (sempre e solo sollevate dal consulente comunale senza apporti scientifici e/o di tracciamento dei rilevamenti), per poi convertire nel tema "presenza di ceneri nel MPS D", poi scemare verso le anomalie colorimetriche del MPS D rispetto alle immagini presenti sulle brochure aziendali, infine giunge alla presunta illegittimità del titolo autorizzativo per quindi atterrare sul riconoscimento economico (prezzo negativo) che caratterizza il mercato di MPS D⁷ : tale sequenza evidenzia il percorso di un infondato accanimento, contro AR S.r.l., dell'amministrazione cerrese e del medesimo Ing. Melidoro, spintisi in ultimo a consigliare alla Soc. GAIA S.p.A. la sospensione delle forniture di MPS D, il tutto arrecando ingenti danni di natura economica e commerciale alla medesima AR S.r.l..

Si rimanda alla fase di riesame A.I.A. per una valutazione organica dei temi sopra affrontati.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore in merito, si coglie l'occasione per porgere

Molti Cordiali Saluti

Asti, li 30/11/2020



Ing. Sandro Gennaro

⁷ Vedasi il Prot. 771 del 30/03/2020 con cui il Sindaco di Cerro Tanaro ha evidenziato tale singolarità abbinandola, senza approfondimenti ulteriori circa i complessi temi dell'art. 184-ter del TUA, ad un requisito "unico" per poter configurare "MPS D" quale un rifiuto anziché un Eow.